



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 130 del 23/12/2011 -
Determinazione nr. 3166 del 23/12/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – ITV Industrie Tessili del Vomano S.r.l. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, provenienti dall’insediamento sito in Pinzano al Tagliamento, Località Borgo Ampliano, n. 21.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Gnutti Romano nato a Lonato (BS) il 19.02.1941 e residente in Vicenza. via A. Ferrarin, n.49, in qualità di legale rappresentante della Società ITV Industria Tessile del Vomano S.R.L., con sede legale in Cellino Attanasio (TE), località Faiete ha presentato istanza datata 29.09.2011 assunta al prot. n. 71346 del 03.10.2011 per la variazione (i reflui industriali verranno recapitati in canale da considerarsi corso d’acqua superficiale e su suolo, solo in periodo di asciutta del canale medesimo) di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento provenienti dall’insediamento sito in Pinzano al Tagliamento (PN) località Borgo Ampliano n.21.
- l’istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 06.12.2011 assunte al protocollo n. 85575 del 12.12.2011 e pervenute in data 16.12.2011 assunte al protocollo n. 86907 del 19.12.2011;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l’altro, i seguenti elaborati, sottoscritti dal titolare dello scarico:
di data 29.09.2011:

- scheda di rilevamento di scarico;
- estratto C.T.R., scala 1:5000;
- estratto di mappa, scala 1:2000;

note integrative di data 28.11.2011 e 29.11.2011;

sottoscritti anche dal professionista abilitato:

- relazione descrittiva dello scarico su roggia di data 15.12.2011;
- tavola 1 – stato di fatto - situazione smaltimento acque meteoriche e acque industriali nello stabilimento di Borgo Ampliano, scala 1:200, di data 28.11.2011;

DATO atto che ai fini istruttori è stata valutata anche la “Relazione geologica ed idrogeologica” di data settembre 2001, allegata all’Autorizzazione allo scarico rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3096 del 23.12.2010 come successivamente modificata con Det. Dir. n 1914 del

05.08.2011;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Società e di data 29.09.2011 ed il certificato di iscrizione alla CCIAA di Teramo di data 23.08.2011;

DATO ATTO del verbale di sopralluogo effettuato in data 13.10.10, dal quale risulta, tra l'altro, che le caditoie esaminate sono state dotate di griglie filtranti e il canale del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna, situato in prossimità dell'insediamento al momento del sopralluogo presentava abbondante acqua corrente;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza ed alle integrazioni e alla precedente autorizzazione che:

nell'insediamento viene effettuata la filatura del cotone, che richiede ambienti di lavorazione umidificati;

l'autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi, individuabili nella planimetria Tav. 1 e così caratterizzati:

- a) n. 1 scarico (sc. n. 6) di acque derivanti da troppo pieno dell'impianto di condizionamento e umidificazione dell'aria, con recapito nel canale consorziale denominato "Roggia di Spilimbergo", da considerarsi corso d'acqua superficiale; lo scarico è dotato di sistema di intercettazione che permette, nel periodo di asciutta della "Roggia di Spilimbergo" (circa 6 settimane) per la manutenzione e la pulizia della rete consorziale, di deviare i reflui allo scarico n. 5 su suolo, tramite pozzo perdente, unitamente alle acque meteoriche di dilavamento piazzali, che possono trasportare fibre di cotone;
- b) n. 5 scarichi (contraddistinti con i n. 1, 2, 3, 4 e 5) su suolo (pozzi perdenti) di acque meteoriche di dilavamento delle coperture e dei piazzali; queste ultime possono trasportare fibre di cotone e sono pertanto sottoposte a filtrazione, prima di essere inviate allo scarico;

la rete fognaria più vicina dista più di 1 Km dall'insediamento (loc. Valeriano);

gli scarichi sono accessibili per il campionamento nei pozzetti indicati in Tav. 1 con la dicitura "pozzetto di ispezione" (per lo scarico n. 6) e "pozzetto di campionamento" (per gli altri scarichi);

PRESO ATTO che con nota di data 26.11.2010, assunta al prot. n. 87764 del 30.11.2010, la Società trasmetteva alla Provincia copia del parere favorevole del Consorzio di Bonifica Cellina – Meduna a convogliare gli scarichi (n. 2 e 5) nella Roggia Consorziale di cui alla nota del Consorzio prot. n. 10604 di data 24.11.2010, a condizione, tra l'altro, che gli stessi siano dotati di sistema di intercettazione per permettere nel periodo di asciutta (di circa 6 settimane) la manutenzione e pulizia della rete consorziale e che le portate delle acque reflue industriali da recapitare nella rete consorziale siano pari a circa 3,3 l/sec;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 16.11.2011 prot. n. 80943, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Pinzano al Tagliamento, al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, alla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici e alla Direzione Centrale Pianificazione – Servizio Tutela Beni Paesaggistici della Regione;

VISTO l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato "fissando, se del caso e almeno per

i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali"

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 22.12.11 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione dei punti di campionamento e le condizioni per la loro accessibilità;
- i limiti tabellari da rispettare per gli scarichi industriali e per i parametri ritenuti più significativi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008, per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

RITENUTO, nel caso in questione, come indicato da ARPA e concordato con ARPA e ASS N. 6 nel succitato incontro del 22.12.11, di imporre:

- a) il rispetto della disciplina attualmente vigente per recapito su suolo di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare di tutti i limiti della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 sia per lo scarico su suolo n. 5, solo in occasione del recapito in quest'ultimo dei reflui industriali, sia per lo scarico n. 6, dato che i trattamenti di depurazione dei reflui non sono diversi nei due casi e che le acque della Roggia di Spilimbergo possono essere usate per scopo irriguo;
- b) che lo scarico delle acque reflue industriali venga recapitato su suolo (attraverso lo scarico n. 5) solo ed esclusivamente nel periodo di asciutta del canale consorziale "Roggia di Spilimbergo";
- c) il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per i parametri solidi sospesi totali e COD, per i cinque scarichi di acque meteoriche di dilavamento (contraddistinti con i n. 1, 2, 3, 4 e 5 nella planimetria Tav. 1);
- d) il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5, come previsto dall'art. 103 c. 3 del D.Lgs. 152/06, per tutti gli scarichi;

RILEVATO che nell'area di pertinenza della ditta, vi sono altri punti di immissione nell'ambiente, su suolo tramite pozzo perdente, di acque reflue domestiche che non sono oggetto della presente autorizzazione;

PRESO ATTO che la ditta ha presentato referti di analisi di acque allo scarico con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTI gli scarichi autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano, tra gli altri, il costo per l'istruttoria della Provincia, il parere tecnico-ambientale e le analisi chimiche su campione dello scarico da corrispondersi all'ARPA FVG e, pertanto, si procederà a conguaglio dietro presentazione di fattura da parte di detto Ente;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 07 del 22.06.11, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società ITV Industria Tessile del Vomano S.R.L., con sede Legale in Cellino Attanasio (TE) località Faiete, è autorizzata nella persona del Legale Rappresentante, pro-tempore, agli scarichi di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento sito in Pinzano al Tagliamento, Località Borgo Ampliano n. 21, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) per lo scarico n. 6 e per lo scarico n.5, solo in occasione del recapito in quest'ultimo dei reflui industriali, deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per recapito su suolo di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare i limiti della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - b) lo scarico delle acque reflue industriali venga recapitato su suolo (attraverso lo scarico N. 5) solo ed esclusivamente nel periodo di asciutta del canale consorziale "Roggia di Spilimbergo";
 - c) per gli scarichi n. 1, 2, 3, 4 e 5 di acque meteoriche di dilavamento, devono essere rispettati i limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per i parametri solidi sospesi totali e COD;
 - d) per tutti gli scarichi deve essere rispettato il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06,
 - e) gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, nei pozzetti come indicati nelle premesse, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
 - f) vengano effettuati i seguenti autocontrolli, dalla data di esecutività della presente

autorizzazione:

agli scarichi n. 1, 2, 3, 4 e 5, con frequenza almeno annuale, sui parametri COD e Solidi sospesi totali;

allo scarico n. 6, con frequenza almeno trimestrale, sui parametri COD e Solidi sospesi totali;

g) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;

h) le apparecchiature ed i dispositivi per la filtrazione delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei materiali separati che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia.

3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:

a) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;

b) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.

4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.

5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico

6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.

7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

8. La presente autorizzazione sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 3096 del 23.12.2010, come modificata con Det. Dir. n.1914 del 05.08.2011.

9. Qualora l'impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Società dovrà presentare apposita istanza all'Ente competente.

10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle

normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.

11. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
12. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
13. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
14. Di dare atto che per quanto riguarda il conguaglio delle spese sostenute si procederà con successivo provvedimento.
15. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Pinzano al Tagliamento, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 23/12/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni